

N. 2049-A/R

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MONTAGNINO)

a integrazione – susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 – della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1997 (V. Stampato n. 2049-A)

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di tutela dei lavori «atipici»

**d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele, PELELLA,
GRUOSSO, PILONI, LARIZZA, TAPPARO, ARLACCHI e BATTAFARANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 2 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Smuraglia ed altri e nuovo testo proposto dalla Commissione	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Le continue trasformazioni nel mercato del lavoro, le nuove tecnologie e le nuove professionalità, hanno determinato realtà inedite ed in rapida evoluzione, che superano la tradizionale bipartizione lavoro subordinato-lavoro autonomo.

Questi «nuovi» lavori, genericamente ed in qualche modo impropriamente denominati «atipici», rappresentano il vero e grande fenomeno innovativo del mondo del lavoro. Essi hanno dimensioni già rilevanti (stime approssimative ma attendibili valutano intorno a 2 milioni i lavoratori interessati), ma sono destinati ad una espansione sempre maggiore: è necessaria e non più rinviabile, quindi, una disciplina rispettosa della loro peculiarità, in grado di affrontare il problema della tutela e delle modalità contrattuali, oggi assolutamente assenti.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea ha per oggetto questo segmento importante, ed in parte ancora inesplorato, del mondo del lavoro.

Tale provvedimento, già approvato una prima volta dalla Commissione lavoro e previdenza sociale ed approvato in Aula il 23 aprile scorso, è stato, su richiesta del Governo, che ha manifestato l'intendimento di apportare il proprio contributo al testo, restituito alla 11^a Commissione dalla Presidenza del Senato, nella stessa seduta.

Il riesame, gli approfondimenti e gli apporti del Governo e dei Gruppi parlamentari hanno consentito di predisporre una normativa ancora più equilibrata ed innovativa, ma comunque coerente con l'impianto originario e le sue finalità.

Tali risultati rappresentano il riscontro concreto all'espressa dichiarazione dei proponenti, contenuta nella relazione al disegno di legge, di «apertura» ai contributi,

agli apporti ed ai suggerimenti di studiosi, di operatori e di quanti stanno sperimentando sul campo i nuovi lavori.

Il testo licenziato dalla Commissione mantiene ancora il suo carattere sperimentale ed ha un assetto volutamente prudente, in modo da consentire di coniugare l'esigenza di tutele ineludibili in qualunque rapporto di lavoro con l'assenza di vincoli eccessivi, per non comprimere lo sviluppo di un fenomeno che risponde a modelli ed esigenze di organizzazione aziendale, ma anche ad una scelta, soprattutto delle fasce dei lavoratori più giovani, del modo di collocarsi nel mondo del lavoro.

Il testo del disegno di legge evita opportunamente una puntuale definizione dei nuovi lavori: all'articolo 1 delimita, invece, in modo chiaro ed inequivocabile - demandando alla contrattazione collettiva ulteriori specificazioni - il campo di applicazione della nuova normativa al lavoro non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione e in modo prevalentemente personale, con autonomia almeno operativa e coordinato con l'attività del committente.

Ai nuovi lavori si applicano, per espresso richiamo contenuto nell'articolo 1, le disposizioni dello Statuto dei lavoratori riguardanti la libertà e la dignità del lavoratore, la legge n. 903 del 1977, sulla parità tra uomini e donne nel lavoro, e la legge n. 125 del 1991 sulla realizzazione di pari opportunità tra i sessi, nonché la legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'articolo 3 disciplina il contenuto del contratto, ne prescrive la forma scritta, con l'indicazione della durata, dei criteri di determinazione e dei tempi di pagamento del corrispettivo, della facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire o di lavorare in coppia, con un rapporto comunque unico

con l'azienda. Il contratto deve anche prevedere un periodo di preavviso per il recesso, congruo e comunque proporzionato alla durata del rapporto, nonchè i motivi che ne giustificano la cessazione anticipata.

Da segnalare, infine, l'innovazione introdotta dalla Commissione circa il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per l'eventuale previsione di penalità nel caso di recesso, ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni.

Della cessazione del rapporto si occupa invece l'articolo 4. Il primo comma - che disciplina il diritto di preferenza per il prestatore già utilizzato con risultati soddisfacenti, qualora il datore di lavoro voglia procedere alla stipulazione di un nuovo contratto avente caratteristiche analoghe al precedente - è rimasto immutato rispetto al testo inizialmente approvato in Commissione. Al comma 2 del medesimo articolo 4, l'eventuale previsione del diritto del prestatore di lavoro ad una indennità all'atto della cessazione del rapporto è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.

Il regime fiscale applicabile ai rapporti di lavoro oggetto del disegno di legge è indicato, all'articolo 5, nel trattamento previsto per i redditi di lavoro autonomo, mentre l'articolo 6 regola il regime previdenziale e la tutela relativa alla maternità.

Dei diritti sindacali e del loro riconoscimento si occupa l'articolo 9, mentre gli articoli 10 e 11 recano una specifica disciplina in materia di sanzioni, che sono state ridotte rispetto alle previsioni del testo originario e tendono, soprattutto, a scoraggiare i rapporti di lavoro subordinati «mascherati».

L'articolo 12 attribuisce benefici ed incentivi al committente che decida spontaneamente di far rientrare i rapporti di lavoro, qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia indicata all'articolo 1, nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Le innovazioni più rilevanti, rispetto al precedente testo, risultanti dagli approfondimenti della Commissione e dall'approvazione degli emendamenti conseguenti, sono

contenute agli articoli 2 (diritti di informazione e formazione), 8 (costituzione di un fondo, gestito da un comitato amministratore, per gli iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), 14 (delega al Governo ad emanare norme di coordinamento in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE e di adeguamento, alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1, dei sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti) e all'articolo 17 (certificazione dei rapporti).

Si tratta di norme estremamente opportune ed innovative. In particolare, all'articolo 2, comma 3, per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e formazione in materia di salute e sicurezza di lavoro è demandata alle parti sociali la possibilità, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, di prevedere contributi a carico dei committenti, che affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel fondo che verrà definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del complessivo riordino della formazione professionale. Il Governo, inoltre, potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate.

All'articolo 8, l'istituzione di un comitato amministratore per la gestione del fondo previdenziale, nel quale sono rappresentati gli iscritti al fondo stesso, consentirà indubbiamente di realizzare un significativo momento di aggregazione per tali soggetti.

Relativamente alla certificazione dei rapporti (articolo 17), che ha l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad emanare la specifica normativa.

La certificazione non ha comunque, valore probatorio: essa rappresenta soltanto elemento di valutazione e dev'essere coerente con le mansioni svolte in concreto e con le modalità effettive della prestazione.

Questi sono i contenuti del disegno di legge che la Commissione lavoro e previdenza sociale sottopone all'Assemblea: un

disegno di legge che risponde all'esigenza di regolamentazione e di tutela di rapporti di lavoro sempre più diffusi, ancorchè fortemente flessibili e precari, che esclude ipotesi rigide e gravose nei confronti dei datori di lavoro, che tende ad eliminare irregolarità dannose tanto ai lavoratori quanto alle aziende sane e che, infine, introduce poche

ma chiare regole che rispettano visibilmente anche il ruolo e l'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Per queste ragioni, c'è il fondato auspicio che il presente disegno di legge possa trovare ampio consenso.

MONTAGNINO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

9 giugno 1998

La Commissione, esaminato il testo proposto a suo tempo dalla Commissione di merito all'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta sia sull'articolato che sugli emendamenti trasmessi.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: FASSONE)

10 giugno 1998

La Commissione, esaminati il testo accolto dalla Commissione in sede referente per il disegno di legge 2049 e gli emendamenti ad esso riferiti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

Nell'articolo 9 la sanzione amministrativa ivi prevista è raggugliata, nel minimo, al doppio della totalità dei compensi previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa e, nel massimo, al quadruplo di tale importo. Poichè la durata del rapporto può non essere definitiva (se non nel minimo, *ex* articolo 2, comma 1, lettera *e*): ma tale ampiezza può essere sensibilmente inferiore al tempo intercorso al momento dell'accertamento), l'entità della sanzione può non essere determinata.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

10 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 4.1, 5.1 e 7.1. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 5.2, 8.4, 8.9, 11.3, 11.5 e 1.0.2/2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI

Norme di tutela dei lavori «atipici»

Art. 1.

1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con carattere di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla complessiva attività produttiva, non riconducibile nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quella del lavoro autonomo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e la legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme di tutela dei lavori «atipici»

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. **Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinati con l'attività del committente ed aventi ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quanto meno operativa, a fronte di un corrispettivo**, si applicano le seguenti disposizioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con **le modalità della prestazione lavorativa**.

2. **L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

3. **Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di particolari**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

esigenze del committente può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita.

4. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che non abbiano carattere di mera occasionalità.

Art. 2.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere un contributo a carico dei committenti in

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. I contratti di cui all'articolo 1 devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

a) l'oggetto della prestazione;
b) i criteri di determinazione del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività;

c) i poteri di controllo del committente;

d) la facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire da persona resa nota al committente o di lavorare in coppia, previa notifica al committente, dando peraltro luogo ad un unico rapporto;

e) la durata minima del contratto, in ogni caso non inferiore a sei mesi, salvo che per i rapporti destinati ontologicamente a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del complessivo riordino della formazione professionale.

4. Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate.

Art. 3.

(Contenuto dei contratti)

1. I contratti di cui all'articolo 1, **comma 1**, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

a) *identica*;
b) i criteri di determinazione del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività **lavorativa autonoma**;

c) **i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spese**;

d) **l'eventuale** facoltà del prestatore di lavoro, **previa accettazione del committente**, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente **stesso**, o di lavorare in coppia, dando luogo, **in entrambi i casi**, ad un unico rapporto;

e) la durata del contratto, **che** in ogni caso non può essere inferiore a **tre** mesi, salvo che per i rapporti destinati **per loro particolare natura** a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

f) la previsione di un congruo periodo di preavviso per il recesso, nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la risoluzione del rapporto;

g) il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione delle modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio.

Art. 3.

1. Alla risoluzione del rapporto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo, per lo stesso tipo di lavoro, spetta al prestatore di cui all'articolo 1, che non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione e per il quale non sia stato anticipato, per ragioni giustificate ed obiettive, il termine minimo garantito del rapporto, il diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti.

2. All'atto della cessazione del rapporto è dovuta al prestatore una indennità pari al dieci per cento dei compensi complessivamente percepiti. L'indennità non è dovuta:

a) nel caso di stipulazione di un ulteriore contratto, o di prosecuzione del prece-

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

f) la previsione di un **periodo di preavviso per il recesso congruo e comunque proporzionato alla complessiva durata del rapporto, nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora individuati dalla contrattazione collettiva nazionale;**

g) il rinvio **ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la definizione delle** modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio, **nonchè l'eventuale previsione di penalità nel caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato.**

Art. 4.

(Cessazione del rapporto)

1. Alla **cessazione** del rapporto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di **prestazione**, spetta al prestatore di cui all'articolo 1 il diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti, **qualora lo stesso non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata o non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente fissata.**

2. **I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità all'atto della cessazione del rapporto.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dente, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1;

b) nel caso di recesso da parte del prestatore senza giustificate ragioni;

c) nel caso di recesso da parte del committente per ragioni giustificate e obiettive, tali da non consentire, in nessun caso, la prosecuzione del rapporto.

Art. 4.

1. Il regime fiscale applicabile ai rapporti di cui all'articolo 1 è quello previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 4 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, in armonia con i criteri generali della citata legge n. 335 del 1995 e dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996 numeri 281 e 282, al fine di realizzare una disciplina organica della materia, sì da consentire un equo rapporto anche con l'ente o cassa cui il soggetto sia già iscritto e disciplinare in modo adeguato la ricomposizione delle posizioni assicurative frazionate, evitando o riducendo, per quanto possibile, oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'interessato. Il regolamento dovrà inoltre prevedere i trattamenti o gli eventuali rimborsi dovuti all'interessato,

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Regime fiscale)

Identico.

Art. 6.

(Previdenza)

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui **all'articolo 1** sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e **all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità. Nella stessa gestione sono iscritti i soggetti che esercitano attività di incaricato alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

qualora non siano raggiunti, nè raggiungibili, per ragioni obiettive, i minimi contributivi previsti per le prestazioni e i trattamenti previdenziali.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Fissazione dei termini)

1. Il decreto previsto dall'articolo 59, comma 16, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Comitato amministratore del Fondo)

1. Per la gestione speciale di cui all'articolo 6, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di 13 membri, di cui 2 designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 5 designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e 6 eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo del presente articolo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regola-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 6.

1. Competono ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1:

a) il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività;

b) il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonché ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto;

c) il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriale, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;

d) il diritto di ricevere le informazioni previste dalla contrattazione collettiva;

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

mento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 milioni nel 1998 e lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Diritti sindacali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e) il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende.

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, una disciplina, in via regolamentare, del trattamento economico di maternità, commisurata alla particolare natura dei rapporti di cui alla presente legge. Tale trattamento deve comunque essere di misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per la qualifica impiegatizia; lo stesso regolamento disporrà per quanto attiene alla copertura degli oneri, che in nessun caso devono gravare sulla lavoratrice interessata.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle prestazioni di elevata professionalità o di particolare specializzazione che si svolgono in forma continuativa e in condizioni di autonomia, nei soli limiti del rispetto del programma generale predisposto dal committente, con connotati eminentemente personali, nonché a quelle che si svolgono in luoghi o centri diversi dalla struttura aziendale, con utilizzo di tecnologie informatiche e di apparecchiature telematiche.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva **nazionale**.

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 9.

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competenti per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, al doppio della totalità dei compensi corrisposti al lavoratore fino al momento dell'accertamento e, nel massimo, al quadruplo di tale importo. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il procedimento e gli organi competenti ad applicare le sanzioni.

Art. 10.

1. Qualora venga accertato dagli organi competenti che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti e con la perdita, da parte del committente, di ogni beneficio, sgravio o agevolazione di cui egli si trovi a godere all'atto dell'accertamento, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 36, commi terzo e quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 9.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete **alla Direzione provinciale del lavoro-Settore Ispezione del lavoro** competente per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita **soltanto** con una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, **alla** totalità dei compensi **dovuti fino al momento dell'accertamento** e, nel massimo, al **doppio** di tale importo, **fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo competente ad emanare l'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.**

Art. 11.

(Conversione del rapporto)

1. Qualora venga accertato **dagli organi competenti con provvedimento esecutivo** che il rapporto costituito ai sensi **dell'articolo 1** è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 10.

2. **È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1, qualora**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 11.

1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida spontaneamente di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto verrà considerato come nuova assunzione, con le modalità e nelle forme di cui alla contrattazione collettiva, a tutti gli effetti, compresi eventuali benefici, sgravi o incentivi, nella misura vigente all'atto dell'attuazione degli accordi.

Art. 12.

1. Le controversie relative ai contratti di cui agli articoli 1 e 8 rientrano nella competenza funzionale del pretore del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

non ricorrano documentate esigenze di ristrutturazione aziendale.

Art. 12.

(Conversione volontaria del rapporto)

1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida spontaneamente di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto **godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni.**

Art. 13.

(Competenza per le controversie)

1. Le controversie relative ai contratti di cui **all'articolo 1** rientrano nella competenza funzionale del pretore del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 14.

(Coordinamento con la normativa comunitaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

CEE, recante obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui al predetto articolo.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1, i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.

4. Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti: pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria; considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggior risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese. In particolare, all'interno del sistema formativo devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1, nonché la loro maggiore mobilità.

Art. 15.

(Privilegi)

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-ter) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 13.

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce, entro novanta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sull'attuazione della legge stessa, sulla sua concreta efficacia e sugli effetti prodotti, sulla base dei dati e delle informazioni preventivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Verifica dell'efficacia della legge)

Identico.

Art. 17.

(Certificazione dei rapporti)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, in caso di sua mancata costituzione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;

d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, an-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

che in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

